m_lps.34.Registro Decreti.R.0000119.07-07-2023

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali";

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022, al n. 128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore", e, in particolare, l'articolo 45, ove si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come "Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106" il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a) precisando che la predetta disposizione ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, mentre fino a tale anno la quota del cinque per mille continua ad essere destinata agli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a) del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (ovvero sostegno del volontariato e delle altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, il quale, dopo aver ribadito a sua volta che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 1, comma 1, lettera a), nel disciplinare altresì le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi, ha disposto che ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblichi, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 del medesimo decreto (articolo 9, comma 1) ed entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (articolo 8, comma 2);

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n.1938, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

VISTO il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, il quale, in applicazione dell'articolo 30 del citato D.M. n. 106 del 2020, ha fissato al 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale il RUNTS è divenuto operativo;

VISTO l'articolo 101, comma 8, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017 che dispone che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

RITENUTO che la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS è situazione nella quale non interviene alcuna soluzione di continuità in ordine al requisito soggettivo richiesto per poter accedere al beneficio del cinque per mille;

VISTA la nota prot. n. 122734 del 31 marzo 2023, con cui l'Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Ufficio Segreteria Tecnica, ha trasmesso l'elenco degli enti cancellati dall'anagrafe delle ONLUS,

predisposto sulla base delle segnalazioni pervenute successivamente alla data del 19 dicembre 2022 da parte delle competenti Direzioni Regionali, e verificata da parte di questo Ministero la loro iscrizione al RUNTS;

VISTO il D.D. del 6 aprile 2023 n. 34 con il quale sono stati approvati gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022 nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del citato D.P.C.M.;

VISTO il D.D. del 30 maggio 2023 n. 98 con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiornamento dell'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille per l'anno finanziario 2023;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco permanente aggiornato degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI